



Regolamento concernente l'organizzazione del Fondo di sicurezza stradale

Modifica del 31 gennaio 2019
Approvata dal Consiglio federale il 21 agosto 2019

*La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale
ordina:*

I

Il regolamento del 9 giugno 2004¹ concernente l'organizzazione del Fondo di sicurezza stradale è modificato come segue:

Art. 1 Organi

Gli organi del Fondo sono la Commissione amministrativa e il Segretariato.

Art. 2 cpv. 1

¹ La Commissione amministrativa è composta da almeno:

- a. due rappresentanti dell'Amministrazione federale;
- b. due rappresentanti dei Cantoni;
- c. un rappresentante del settore assicurativo;
- d. tre rappresentanti di diversi settori specialistici della circolazione stradale;
- e. quattro rappresentanti di associazioni e organizzazioni del settore della circolazione stradale, di cui almeno un rappresentante del traffico non motorizzato.

Art. 3 cpv. 2 lett. b

² La Commissione amministrativa svolge in particolare i seguenti compiti:

- b. prende le decisioni sulle pratiche che non ha delegato al Segretariato.

¹ RS 741.817

Art. 8

Abrogato

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2019.

31 gennaio 2019

In nome della Commissione amministrativa
del Fondo di sicurezza stradale:

Il presidente, Volker Fröse